



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

## Repubblica Italiana

Rep. n. \_\_\_\_\_

**Procedura di Gara aperta finalizzata alla stipula di un Accordo quadro relativo alla fornitura e  
posa in opera di sistemi e apparati audio-video e multimediali per le esigenze  
dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"**

### SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**Aggiudicatario:** \_\_\_\_\_

**Importo di aggiudicazione:** € \_\_\_\_\_.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nei locali dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria siti in Napoli al Corso Umberto I, innanzi a me dott.ssa \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale n° \_\_\_\_\_, deputata a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

*da una parte*

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II** - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente della *Area Attività Contrattuale*, delegata alla stipula dei contratti giusto Decreto del Direttore Generale n° \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la Sede Centrale dell'Università - Corso Umberto I -, di seguito denominata *Università*

*dall'altra*

la società \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese n. \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, con Sede Legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, di seguito denominata *appaltatore*;

**(in caso di r.t.i.)**

la società \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese n. \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, con Sede

la via \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa  
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa mandante (o mandanti)  
\_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese n. \_\_\_\_\_ giusto mandato collettivo  
speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_, di  
seguito denominata *appaltatore*;

Detti componenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante sono  
personalmente certo - con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32, ultimo comma,  
del D.lgs 50/2016, mi chiedono di far constatare quanto appresso

### PREMESSO CHE

1. con delibera del C.d.A. n. 50 del 27/03/2024 è stata approvata la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi di Ateneo di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il triennio 2024/2026 che, nell'ambito degli interventi autorizzati contempla l'intervento sopra citato;
2. in esecuzione di quanto precede, l'Università Federico II ha indetto con determina a contrarre n. 684 del 05/07/2024 una procedura di gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 1 d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. per l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 co. 3 d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. avente ad oggetto "Fornitura e posa in opera di sistemi e apparati audio-video e multimediali per le esigenze dell'università degli studi di Napoli Federico II", tesa alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 59 comma 3 d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., per la durata di tre anni, per un importo complessivo massimo stimato dell'appalto, pari ad € 2.636.780,20 comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenti, iva esclusa;
3. a seguito dell'espletamento della gara, con Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarato immediatamente efficace, è stato aggiudicato all'Appaltatore \_\_\_\_\_ sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, recante quest'ultima: \_\_\_\_\_;
4. con nota protocollo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c) D.lgs. 36/2023;
5. l'Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giuste richieste di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. formulate attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, nonché richiesta di liberatoria provvisoria antimafia del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_;
6. la \_\_\_\_\_ ha ottemperato a quanto richiesto dall'art. 1 del D.P.C.M. n° 187/91 in materia di dichiarazioni di composizione societaria;
7. l'Università ha acquisito il DURC della Società \_\_\_\_\_ Prot. n° \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_;
8. nel rispetto di quanto stabilito dalle Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed organizzazione di Ateneo – PIAO [ed in particolare nell'appendice 2.3.E CONTR], il presente contratto viene stipulato entro il previsto termine di 60 giorni dal decreto di aggiudicazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ immediatamente efficace;
9. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18 comma 3 del Codice;

D.lgs. n.36/2023 le parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo quadro;

### **Premesso infine che**

1. l'appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
2. l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva, rilasciata da \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;
3. l'appaltatore ha stipulato e consegnato, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato, polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_, per Responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro, e recante i massimali sotto riportati:  
per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 500.000,00 per sinistro e per persona e, tra le altre condizioni, l'estensione a:
  - danni a cose in consegna e/o custodia;
  - danni a terzi da incendio;
  - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Fornitore od esecutore – che partecipino all'attività oggetto dell'Accordo quadro a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
  - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali, didattiche o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
  - danni che dovessero derivare, durante le operazioni di installazione, al patrimonio immobiliare e agli organismi edilizi dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti;
  - danni ai beni mobili in possesso dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti per effetto di errori, negligenze, inesattezze, imperizie, ecc., durante le operazioni d'installazione;
  - danni di qualsiasi altro tipo comunque subiti dall'Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa ordinanti e/o da terzi in conseguenza della movimentazione, della posa in opera e dell'installazione degli apparati e delle attrezzature.

per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), un massimale minimo di Euro

1.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Fornitore si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata;

quanto previsto agli art. 21 e 23 del Capitolato Speciale di Appalto, ha provveduto a comunicare all'Amministrazione il nominativo del Referente dell'Appalto (Coordinatore), nonché i dati relativi al proprio domicilio legale;

5. la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Università nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati, previa stipula di “*contratti attuativi*” da parte dell'Università;
6. che con la sottoscrizione l'appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni contenute negli articoli \_\_\_\_\_;

**Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:**

### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse di cui sopra nonché tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:
  - I. dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli Contratti applicativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Università e l'Appaltatore;
  - II. dal Capitolato Speciale d'Appalto;
  - III. dal Disciplinare Tecnico Prestazionale;
  - IV. dal documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
  - V. dal documento “*areapre.iop.coedi - Patrimonio Immobiliare di Ateneo*”
  - VI. dal modello Descrizione delle Forniture\_Accordo Quadro
  - VII. dal modello RDO\_Richiesta di offerta;
  - VIII. dal modello OdF\_Ordinativo di fornitura;
  - IX. dall'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario;
  - X. dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario;
  - XI. dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
  - XII. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - XIII. dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”;
  - XIV. dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
  - XV. dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;
  - XVI. dalle Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed organizzazione di Ateneo – PIAO [ed in particolare nell'appendice 2.3.E CONTR];

## **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti applicativi per l'esecuzione della fornitura e posa in opera di sistemi e apparati audio-video e multimediali per le esigenze dell'università degli studi di Napoli "Federico II", nonché le prestazioni ed i servizi accessori connessi, onde dare la fornitura completa e finita a regola d'arte;
2. La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Università degli Studi di Napoli Federico II nei confronti dell'Affidatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei servizi per un quantitativo minimo predefinito, e, pertanto, l'Affidatario non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo. L'operatore economico aggiudicatario invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli appalti che l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
3. L'Università si riserva la facoltà insindacabile di poter modificare ed aggiornare nel corso della durata dell'Accordo l'elenco denominato "Attuali sedi dell'Ateneo", secondo le proprie specifiche esigenze, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa a titolo di indennizzo, risarcimento e quant'altro.
4. Le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali (Contratto applicativo), con cui si affiderà la fornitura e posa in opera di sistemi e apparati audio-video e multimediali, definendo l'entità della prestazione e la tempistica necessaria per l'esecuzione sono disciplinati dal Capitolato Speciale di appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Il contratto applicativo potrà disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dal presente capitolato, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.
5. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Affidatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste allo stesso, entro il limite massimo di importo previsto per ciascun lotto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso ed alle condizioni meglio descritte agli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale di appalto e nel presente Accordo Quadro.
6. Le singole forniture, per ciascun lotto, che saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto ed all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
7. Le forniture dovranno eseguirsi, altresì, in conformità al DUVRI, nonché Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, alle regole di prevenzione della corruzione di cui al PIAO ed al Protocollo di Legalità, che fanno parte integrante del presente contratto (anche se non materialmente allegati) e vengono sottoscritti da entrambi i contraenti.
8. L'Appaltatore non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli Contratti applicativi.

## **Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro**

1. La durata del presente Accordo Quadro viene stabilita in anni 3 (tre) decorrente dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, salvo l'esaurimento del plafond di cui all'art. 2 in data antecedente alla scadenza dell'Accordo stesso. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato: *"In caso di disponibilità del*

*di cui all'art. 2 del CSA, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prolungare la durata dell'Accordo Quadro per un altro anno, nei limiti del plafond residuo. Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione Centrale e i Centri di spesa ordinanti possono stipulare i singoli Contratti di fornitura.*

*I Contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi. ”*

2. La validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo dell'Accordo stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza.
3. Fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di vigenza dell'Accordo, i contratti attuativi hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo stesso.

#### **Art. 4 – Oneri a carico dell'Appaltatore - Condizioni Generali**

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte delle forniture oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
2. Preso atto della natura dell'incarico, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo. L'Appaltatore dovrà, altresì, assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.
3. Le forniture affidate in forza del presente Accordo sono concesse ed accettate sotto l'osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, nei Contratti applicativi, nelle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 36/2023, dagli atti di gara, nonché dall'art. 1655 e seguenti del c.c. I documenti di cui all'art. 1 sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
4. In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per i quali i servizi vengono affidati e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. La stipula del presente Accordo non determina per l'Università alcun obbligo nei confronti dell'Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione dei contratti attuativi. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché l'Università non darà esecuzione ai contratti attuativi.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato ed agli impegni assunti dall'aggiudicatario con l'Offerta tecnica ed Economica; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
7. Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento delle forniture devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Università nei documenti contrattuali.
8. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e l'Università.

#### **Art. 5 – Obbligazioni specifiche a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Università per la stipula del presente Accordo Quadro.
2. In particolare, l'Appaltatore ha l'obbligo di:
  - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di qualificazione e di partecipazione speciali e generali;
  - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
  - c) comunicare ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.
3. L'Appaltatore conferma che il nominativo del Referente dell'Appalto (Coordinatore) in linea con quanto indicato in sede di partecipazione alla procedura è \_\_\_\_\_

#### **Art. 6 – Contratti Attuativi**

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà all'Università di affidare all'Appaltatore le forniture oggetto dell'Accordo stesso, mediante la stipula di appositi atti negoziali (nella forma di Contratti applicativi) sottoscritti dal Dirigente competente e dall'operatore economico affidatario, che rappresentano a tutti gli effetti contratti di appalto, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. Le forniture di cui al presente Accordo Quadro dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti attuativi.
3. Le singole prestazioni saranno svolte dall'Appaltatore sulla base di richieste di interventi acquisite dal Responsabile Unico del Progetto.
4. Gli appalti attuativi dell'Accordo saranno affidati secondo le forme e le modalità di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto che qui si intende integralmente richiamato.
5. Per le specifiche disposizioni riguardanti gli affidamenti dei singoli appalti attuativi del presente Accordo, si fa espresso richiamo a quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
6. L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, comunque, nei limiti dell'importo complessivo e sino al termine di scadenza dell'Accordo Quadro.
7. Resta fermo che l'Appaltatore dovrà eseguire, per ciascun contratto applicativi, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 7 – Importo Accordo Quadro e Corrispettivi**

1. L'importo totale affidabile complessivamente dall'Università in forza del presente Accordo Quadro è pari ad € 2.636.780,20, comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenti, iva esclusa.
2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La

do Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dall'Università qualunque risulti essere l'importo dei singoli affidamenti medesimi.

1. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore per la prestazione delle forniture e dei servizi accessori oggetto di ciascun Contratto Attuativo saranno indicati nel contratto medesimo. I corrispettivi dovuti sono determinati secondo l'offerta Economica allegata al presente accordo. L'importo delle singole voci del modello offerta economica per l'offerta, eventualmente corretti, costituisce l'elenco prezzi unitari contrattuali.
2. In considerazione del fatto che l'Università si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia per la società \_\_\_\_\_, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 4) del protocollo di legalità riportata infra, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

### **Art. 8 – Pagamenti**

1. I pagamenti saranno effettuati, con spese a carico della società \_\_\_\_\_, mediante accredito sul c/c bancario intestato alla \_\_\_\_\_, IBAN: \_\_\_\_\_, presso la Banca \_\_\_\_\_, sul quale opera il seguente soggetto delegato: \_\_\_\_\_.
2. Per le specifiche disposizioni in ordine a termini e modalità di pagamento, si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto.
3. Fermo quanto previsto da detto Capitolato Speciale d'Appalto si precisa che:
  - La società \_\_\_\_\_ potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile unico del Progetto, pena il rifiuto della fattura da parte dell'Area Edilizia (Ufficio destinatario di fattura); al fine di accelerare l'accertamento, la Società potrà trasmettere un pro-forma di fattura al Responsabile unico del Progetto al recapito PEC dello stesso;
  - le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche il codice CIG ed il codice Univoco Ufficio H4R29U (identificativo dell'Area Edilizia di questa Università e censito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);
  - il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura (Area Edilizia).
4. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale

tenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

5. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/01/1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

#### **Art. – 9 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, l'Università comunicherà all'Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Università di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
5. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
6. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte dell'Università, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG), il riferimento all'Accordo Quadro del Lotto e il riferimento al singolo Contratto Attuativo.

#### **Art. 10 – Variazioni in aumento ed in diminuzione**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di aumentare o di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in osservanza dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs 36/2023, senza che la società affidataria possa opporre eccezioni di sorta.
2. L'importo della fornitura potrà variare tanto in più quanto in meno sia per l'esecuzione di alcune forniture non previste, sia per l'aggiunta o la soppressione di altre previste, senza che la ditta aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e di indennizzi di qualsiasi natura.
3. L'opzione di estensione del contratto, fino al limite del quinto, potrà essere esercitata a valle del reperimento dei fondi necessari da parte dell'Università.
4. In caso si rendano necessarie forniture non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi saranno valutati:
  - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
  - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

to delle modifiche contrattuali sarà redatta apposita analisi del prezzo a cui sarà applicato il ribasso percentuale medio offerto in sede di gara. Dopo l'accertamento della congruità e l'approvazione del nuovo prezzo da entrambe le parti si potrà procedere alla fornitura. Tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):

1. laddove comportino l'esecuzione di forniture della medesima natura di quelli a base di gara;
  2. per importi fino al limite del quinto d'obbligo dell'ammontare complessivo dell'appalto.
6. In ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
7. Nessuna variazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva del Fornitore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l'obbligo del Fornitore di rieseguire a sue spese le forniture e i servizi accessori. Il Fornitore può tuttavia proporre al RUP eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione, purché a parità di costo.

### **Art. 11– Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, mediante atto di fideiussione, polizza n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_\_\_ % dell'importo netto del presente Accordo Quadro, a garanzia della corretta esecuzione della fornitura, assunta a protocollo di Ateneo come allegato alla nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. Il suddetto importo della garanzia tiene conto delle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e dall'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023, essendo l'Appaltatore in possesso di qualità \_\_\_\_\_.
3. La presente garanzia opererà per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.
4. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Attuativi.
5. L'Università ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
  - mancata stipula dei Contratti Attuativi;
  - risoluzione del presente Accordo Quadro;
  - in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
6. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell'Università, di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
7. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

### **Art. 12 – Penali**

1. In caso di non conformità alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di qualità prescritti, l'Università applicherà penali proporzionate alla gravità delle non conformità, come meglio descritte all'art. 20 del Capitolato.

l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto stimato.

3. In caso di ritardata consegna delle attrezzature, rispetto al termine fissato nel Contratto o ordinativo, l'Amministrazione Centrale o il Centro di spesa ordinante applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.
4. Il Fornitore è soggetto all'applicazione delle penali ogni qualvolta non ottemperi o ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia di cui all'articolo 12 del capitolato. La penale, pari a euro 150,00 (euro centocinquanta/00), sarà calcolata per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore e sarà applicata a decorrere dalla scadenza del termine delle 24 ore dalla richiesta di intervento tecnico, fino al giorno in cui il Fornitore non provveda ad eliminare l'inadempienza o ad eseguire la visita di verifica. L'importo della penale sarà prelevato dal primo pagamento utile previa decurtazione effettuata dal RUP. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Sarà inoltre applicata la penale in misura fissa di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti per comunicazioni, informative e produzione di documenti dovute ai competenti DEC nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle forniture e dei servizi accessori (es.: comunicazione data prevista di consegna e posa in opera delle forniture; questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi).
6. Le penali saranno applicate secondo quanto riportato nell'art. 20 del Capitolato.
7. Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10% dell'importo del Contratto di fornitura, l'Amministrazione o il Centro ordinante potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso.
8. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto in materia di risoluzione del contratto.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
10. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **Art. 13– Fallimento dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto dal contratto, l'Università si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 124.
2. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, ai sensi dell'art. 68, comma 17, del D.lgs. 36/2023, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

**Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al Committente e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dell'articolo 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023.

**Art. 15 – Sicurezza**

1. Per quanto attiene gli obblighi e gli adempimenti relativi alla sicurezza si fa espresso richiamo a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 16 – Risoluzione**

1. L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente Accordo e quanto disposto dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto per la risoluzione dei Contratti Attuativi, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, si precisa che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica dell'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., con contestuale decadimento dei Contratti Attuativi, nei seguenti casi:
  - a) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
  - b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
  - c) in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
  - d) provvedimento definitivo, a carico dell'Appaltatore, dell'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste negli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
  - f) cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti specifici;
  - g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
  - h) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti Attuativi;

- j) ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
  - k) risoluzione di anche uno solo Contratto Attuativo;
  - l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
  - m) in caso sia riscontrato subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
  - n) nel caso in cui l'Appaltatore non sottoscriva per accettazione il Contratto Attuativo, entro il termine e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto o nel medesimo Contratto Attuativo, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
  - o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente articolo.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti specifici basati sul medesimo Accordo.
  4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del medesimo.
  5. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Università si riserva la facoltà di procedere all'interpello secondo le modalità di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 36 del 2023, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Appaltatore.
  6. La risoluzione, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
  7. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
  8. Le modalità previste per la risoluzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono disciplinate dall'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Art. 17 – Recesso**

1. Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

#### **Art. 18 – Subappalto**

1. Per il subappalto si applica l'articolo 119 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. e quanto riportato all'art. 30 del Capitolato Speciale di appalto ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti di cui l'art. 105 del Codice, le seguenti parti della fornitura \_\_\_\_\_
3. L'Appaltatore non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile del progetto, all'esito positivo delle verifiche di legge.

#### **Art. 19 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro**

*allegati/materialmente non allegati:*

- Capitolato Speciale d'Appalto
  - Offerta Economica
  - Offerta Tecnica
  - Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo,
  - Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed organizzazione di Ateneo – PIAO [ed in particolare nell'appendice 2.3.E CONTR]
  - Protocollo d'Intesa per la legalità e la Prevenzione dei tentativi di Infiltrazione Criminale nell'economia Legale;
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati.

### **Art. 20 – Spese contrattuali**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto per il pagamento delle imposte e tasse, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 21 – Controversie - Foro competente**

1. In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

### **Art. 22 – Protocollo di legalità della Prefettura**

1. L'Appaltatore accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 e con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

mpresa s' impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art.2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s' impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini

Clausola 6): dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c. Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa

na deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

la impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

### **Art. 23 – Comunicazioni**

1. Il Responsabile del Procedimento è: Ing. Raffaele D'Alessio, tel. 081-\_\_\_\_\_, mail: \_\_\_\_\_, pec [raffaele.dalessio@personalepec.unina.it](mailto:raffaele.dalessio@personalepec.unina.it)
2. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il \_\_\_\_\_, tel. 081-\_\_\_\_\_, mail: \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_.

### **Art. 24 – Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Università informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia contrattuale, nonché nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
3. Le parti concordano, altresì che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it). La società prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. Le parti, per quanto compatibile, rinviando, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato co D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

### **Art. 25 – Rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente Accordo si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile.
2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.



Io, Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 19 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, su numero \_\_\_\_\_ pagine a video e la \_\_\_\_\_ fino a questo punto e viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del d.P.C.M. 22 Febbraio 2013. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari:

(Aggiudicatario) \_\_\_\_\_

(Dirigente dell'Area Attività Contrattuale)

(Ufficiale Rogante)